Istituto d'Istruzione Omnicomprensivo "*Decio Celeri*" Lovere (BG)
Scuola dell'infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I Grado
Liceo Artistico – Classico – Scientifico tradizionale – Scienze Applicate – Sportivo
Via Nazario Sauro, 2 - 24065 Lovere (BG) – Tel. 035 983177 – C.F. 81004920161 – Cod.Mecc. BGIS00100R
www.omnicomprensivodecioceleri.edu.it *e-mail:* bgis00100r@istruzione.it *posta certificata:*bgis00100r@pec.istruzione.it

INDICE

1. FINALITÀ DEL PROTOCOLLO

2. BULLISMO E CYBERBULLISMO

2.1 Caratteristiche del bullismo

2.2 Tipologie del bullismo

2.3 I protagonisti del fenomeno

2.4 Caratteristiche del cyberbullismo

2.5 Tipologie del cyberbullismo

2.6 Peculiarità e prerogative del cyberbullismo

3. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITA' GIURIDICA

4. REATI LEGATI AI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

5. RESPONSABILITÀ

5.1 Culpa del bullo minore

5.2 Culpa in vigilando e in educando e dei genitori

5.3 Culpa in vigilando e in educando della Scuola

6. PRINCIPALE NORMATIVA SCOLASTICA DI RIFERIMENTO

7. PREVENZIONE E INTERVENTO IN CASO DI FENOMENI DI BULLISMO

7.1 La prevenzione

7.2 Intervento in caso di episodi di bullismo e cyberbullismo

ALLEGATI

Scheda di prima segnalazione

1) FINALITÀ DEL PROTOCOLLO

Questo documento ha una duplice finalità: dal un lato fornire un approfondimento puntuale sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo; secondariamente offrire delle indicazioni pratiche in tema di prevenzione, monitoraggio e reazione a questi fenomeni.

2) BULLISMO E CYBERBULLISMO

2.1) Caratteristiche del bullismo: con questo termine si identificano degli atti aggressivi, rivolti verso una stessa persona, che hanno la caratteristica di essere ripetuti nel tempo: la vittima di tali atti spesso non riesce a difendersi da queste prevaricazioni. Per potere parlare di bullismo dobbiamo quindi essere in presenza di:

- **Prepotenze intenzionali** e soprusi che avvengono per lo più in un contesto di gruppo ;
- Azioni **volutamente mirate a danneggiare** qualcuno in varie modalità: verbale, fisica o psicologica ed emotiva;
- **Squilibrio di potere** tra chi attacca e chi subisce: la persona oggetto di prepotenze è più debole rispetto ai prevaricatori e non è in grado di contrastarli;
- **Azioni continuative** e **reiterate nel tempo**: questo aspetto **è fondamentale:** non si può parlare di bullismo per singoli episodi di prepotenza, di tipo del tutto sporadico. Questi singoli eventi che possono essere anche molto gravi, rientrano in altre tipologie di comportamento come lo scherno, il singolo litigio o il reato.

2.2) Tipologie di bullismo

- **Fisico:** colpi, pugni, strattoni, calci, furto, danneggiamento degli oggetti personali della vittima ;
- **Verbale:** offese, minacce, soprannomi denigratori e prese in giro ;
- **Indiretto:** esclusione sociale, pettegolezzi, diffusione di calunnie, mettere in giro cattive voci;
- **Basato sul pregiudizi e stereotipi sociali:** questo bullismo prende di mira delle persone sulla base della loro appartenenza a determinate categorie considerate dai denigratori come denigrabili; possono essere oggetto di derisione e vessazione l'appartenenza a una specifica confessione religiosa, l'avere una disabilità fisica o intellettiva, l'appartenere a una determinata etnia, l'orientamento sessuale ecc...

2.3) I protagonisti del fenomeno

Il bullismo si sviluppa in un gruppo in cui ogni membro gioca uno specifico ruolo: - -
- **bullo**: colui/coloro che mettono in essere le azioni prevaricanti, spesso galvanizzati dai specifici **sostenitori del bullo;**
- **vittima**: colui che subisce gli atti denigratori;
- **sostenitori della vittima** coloro che sostengono e offrono consolazione alla vittima;
- **spettatori esterni passivi (by-stenders)** coloro che assistono, conoscono le azioni violente ma non fanno nulla né per impedirle né per sostenerle.

2.4) Caratteristiche del cyberbullismo
La definizione più precisa di questo fenomeno l'ha coniata l'educatore canadese Bill Belsey, che per primo usò questo termine definendolo *"un atto aggressivo e intenzionale compiuto da un individuo o da un gruppo di individui, usando mezzi di comunicazione elettronici, in modo ripetitivo e duraturo nel tempo, contro una vittima che non può facilmente difendersi."*

Appare quindi evidente che i mezzi indiscussi di questo fenomeno sono internet e le nuove tecnologie digitali, che vengono impropriamente utilizzate per vessare, intimidire e minacciare le proprie vittime.
Internet rappresenta per gli adolescenti un contesto di esperienze e di collegamento sociale irrinunciabile, ma nello stesso tempo espone i giovani utenti a nuovi rischi, derivanti da un uso distorto o improprio, volto a colpire intenzionalmente persone indifese e arrecare danno alla loro reputazione.
Pertanto riprendendo quanto espresso nella legge del 29 maggio 2017[1] con il fenomeno del cyberbullismo si intendono :

> [...] qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".

2.5) Le principali tipologie di cyberbullismo sono state classificate nel modo seguente:
- **Scritto-verbale**: offese e insulti tramite messaggi di testo, email, pubblicati su siti, social network o tramite telefono (es. telefonate mute)
- **Visivo**: diffusione di foto o video che ritraggono situazioni intime, violente o spiacevoli tramite cellulare, siti Web e social network ;
- **Esclusione**: esclusione dalla comunicazione online, dai gruppi;
- **Impersonificazione**: furto, appropriazione, uso e rivelazione ad altri di informazioni personali come le credenziali d'accesso all'account e-mail, ai social network.

2.6) Peculiarità e prerogative del cyberbullismo

- la possibilità di nascondersi dietro l'anonimato: questo fa sì che il prevaricatore si senta invincibile e **indebolisca i propri limiti**: la virtualità degli attacchi, il *distacco* dato dalla testiera di un pc, fa sì che il prevaricatore utilizzi toni, offese, ingiurie e vessazioni più gravi rispetto a quello che avrebbe il coraggio di fare dal vivo;

- **assenza di limiti temporali:** mentre il bullismo tradizionale, di solito, avviene in

[1]Legge per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo minorile (L. 29 maggio 2017 n. 71) articolo 1.

luoghi e momenti specifici, il cyberbullismo può colpire la vittima in ogni istante del giorno e della notte;

- non è necessario **conoscere** le proprie vittime e non è scontato conoscere i propri aggressori virtuali;

- i testimoni delle prevaricazioni possono essere innumerevoli: un post denigratorio scritto sulla bacheca di un social, infatti, può essere letto da tutti i contatti della vittima e reso noto ad altre persone con un semplice copia/incolla;

- **non necessarietà della reiterazione del fatto**: se nel bullismo tradizionale, la ripetizione dell'atto è uno dei criteri basilari, nel cyberbullismo il criterio della reiterazione delle condotte è secondario. Infatti la stessa possibilità che un pubblico potenzialmente planetario visioni il materiale pubblicato online, può essere già considerata come *ripetizione* nel senso di replica potenzialmente infinita.

Si sottolinea infine che il prolungato isolamento dovuto all'emergenza covid, se da un lato, ha diminuito i fenomeni di bullismo tradizionale, dall'altro ha aumentato considerevolmente gli episodi di prevaricazione on-line.

3. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITA' GIURIDICA

La prima legge in Europa sul cyberbullismo, approvata all'unanimità il 17 maggio 2017 ed entrata in vigore un anno più tardi (giugno 2018) viene dedicata a Carolina Picchio, una giovane ragazza di tredici anni, vittima di un fenomeno di bullismo on-line che metteva in dubbio la sua reputazione e la sua onorabilità. Dei video girati mentre lei era in stato di incoscienza, fanno rapidamente il giro di tutti i suoi conoscenti: da questo momento Carolina subisce una vera e propria persecuzione sui social, fatta di ingiurie, commenti denigratori, insulti... in una escalation che porteranno la ragazza al suicidio. Prima di compiere questo gesto, però, Carolina scrive una lunga lettera in cui denuncia quanto accaduto: queste frasi permettono al tribunale dei minorenni di Torino di *"intraprendere sul cyberbullismo in Italia, con condanne esemplari: le condotte, anche "virtuali", che hanno portato Carolina a togliersi la vita, non possono essere derubricate a semplici "ragazzate2".*

Legge 29 maggio 2017 n. 71
Nella Gazzetta del 3 giugno 2017 è stata pubblicata la Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante **"Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"[3].**

Di seguito riportiamo i principali contenuti della stessa.

Obiettivo della legge: il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con

[2]Per un approfondimento della vicenda legata a Carolina Picchio si veda il sito e la fondazione a lei dedicata: fondazionecarolina.org
[3]Tale legge è consultabile presso: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/3/17G00085/sg

una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

Definizione di «cyberbullismo»: con questa espressione si intende "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".

Oscuramento del web: la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.

Ruolo della scuola nel contrasto al cyberbullismo: in ogni istituto tra i professori sarà individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo.
Al dirigente spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore. Più in generale, il Miur ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale e associazioni del territorio. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) deve informare tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo.

Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, **promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche**, quale elemento trasversale alle diverse discipline curricolari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.

Ammonimento da parte del questore: è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612- bis c.p.).

In caso di condotte di **ingiuria** (art. 594 c.p.), **diffamazione** (art. 595 c.p.), **minaccia** (art. 612 c.p.) e **trattamento illecito di dati personali** (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

4. REATI LEGATI AI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

ATTENZIONE: la normativa codicistica italiana, in ambito penale, non prevede (come si può evincere dalla legge sopra riportata) il reato di bullismo e cyberbullismo, in quanto, tutti gli esperti, hanno convenuto che tutte le potenziali condotte incriminanti fossero già previste dal diritto penale sostanziale

Come è ben sottolineato nella piattaforma Elisa4 le condotte dei bulli possono essere ascritte ai seguenti reati:

la violenza fisica, psicologica, le intimidazioni del gruppo, specie se reiterata, gli insulti, le prese in giro, le voci diffamatorie, le false accuse, il razzismo, il violare o danneggiare materiali/indumenti altrui, i piccoli furti, le minacce, le estorsioni, le aggressioni, le costrizioni, i giochi violenti, l' impossessarsi di oggetti altrui, percosse, lesioni, diffamazione, minacce, danneggiamento, molestie o disturbo alle persone, atti persecutori, reato di morte come conseguenza non voluta di altro delitto.

Rientrano invece nei reati di cyberbullismo:

FLAMING: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare. HARASSMENT: Molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi. CYBERSTALKING: Invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità. DENIGRAZIONE: Pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori. OUTING ESTORTO: Registrazione delle confidenze, raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico. IMPERSONIFICAZIONE: Insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dalla medesima messaggi ingiuriosi che screditino la vittima. ESCLUSIONE: Estromissione intenzionale dell'attività on line. SEXTING: Invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a

[4]https://www.piattaformaelisa.it/
Tale piattaforma nasce dalla collaborazione fra il MIUR e l'università degli studi di Firenze, e ha lo scopo di fornire una formazione sulle tematiche di bullismo e cyberbullismo ai docenti referenti.

sfondo sessuale.
REATO DI DETENZIONE E/O DIFFUSIONE DI MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO,
REATO DI MORTE COME CONSEGUENZA NON VOLUTA DI ALTRO DELITTO.

ATTENZIONE: come facilmente intuibile questi elenchi **possono essere soggetti a modifica/integrazione** perché, purtroppo, le possibilità date dalla rete sono potenzialmente infinite.

Si ricorda infine che il garante italiano, traendo spunto dalla sentenza della corte europea di giustizia5, obbliga di fatto i gestori dei motori di ricerca di eliminare ogni contenuto indesiderato pubblicato da altri che ci riguarda.

5. RESPONSABILITÀ

5.1 Culpa del bullo minore

Per quanto riguarda i soggetti minorenni colpevoli di atti di bullismo va distinto il minore di 14 anni da quello tra i 14 anni ed i 18 anni.
Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come *socialmente pericoloso* possono essere previste misure di sicurezza.
Per la fascia di età tra i **14 e i 18 anni**, invece, il minore è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

5.2 Culpa in vigilando e in educando e dei genitori

Si applica l'articolo 2048 del codice civile. I genitori hanno l'obbligo di esercitare una vigilanza adeguata all'età, indirizzata a correggere eventuali comportamenti inadeguati.
In caso di atto illecito commesso dal minorenne in gradi di intendere e di volere, spetta ai genitori risarcire il danno, a meno che, gli stessi non riescano a dimostrare di non aver potuto impedire il fatto.

5.3 Culpa in vigilando e in educando della Scuola

Dal punto di vista civilistico trova, inoltre, applicazione quanto previsto all'Art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che "*i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanz*a".
La presunzione di colpa può essere superata qualora si dimostri di aver adeguatamente vigilato. Per superare tale presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare *misure preventive* atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

Si ricorda inoltre che i dirigenti scolastici e tutti i docenti hanno l'obbligo di denunciare

[5] 13 maggio 2014, n. 131/12.

atti di bullismo a cyberbullismo di cui sono a conoscenza: in caso di omissione si cade nella casistica della **responsabilità omissiva**.

6. PRINCIPALE NORMATIVA SCOLASTICA DI RIFERIMENTO

Linee guida del MIUR del 13 Aprile 2015 "Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo", contenenti un testo elaborato con il contributo di circa 30 Enti e Associazioni aderenti all'Advisory Board del SIC (Safer Internet Centre) e coordinato dal MIUR. In una successiva nota (N. 16367/15) il MIUR ha fornito le indicazioni operative per l'attuazione delle linee di orientamento, affidando nuovi ruoli e compiti ai Centri Territoriali di Supporto (CTS).

Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 15 Marzo 2014 "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti".
In base alla Direttiva, tutte le componenti scolastiche (...) devono aprire una fase di riflessione sulle problematiche che sono oggetto della direttiva stessa, fino a promuovere le iniziative utili tra le quali si sollecita un intervento deciso sull'utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche che va fortemente vietato anche mediante il ricorso a sanzioni disciplinari.

Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 16/2007 "Linee di indirizzo generale ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo". La direttiva, oltre ad affidare ai Dirigenti scolastici, ai docenti, al personale ATA e ai genitori la responsabilità di trovare spazi per affrontare il tema del bullismo e della violenza attraverso un'efficace collaborazione nell'azione educativa volta a sviluppare negli studenti valori e comportamenti positivi e coerenti con le finalità educative dell'istituzione scolastica, si sofferma nella previsione di iniziative di carattere preventivo, non dimenticando la fondamentale funzione delle sanzioni disciplinari.

DPR 249/98 e DPR 235/2007 Statuto delle studentesse e degli studenti
Anche lo Statuto affronta il problema pur non riferendosi direttamente al fenomeno del cyberbullismo. Di rilievo è il riferimento alla normativa riguardante la fase disciplinare, con la previsione di un regolamento scolastico che specifichi illeciti e sanzioni, ma con l'espresso superamento del modello sanzionatorio repressivo e l'apertura ad un modello ispirato al principio educativo.

7. PREVENZIONE E INTERVENTO IN CASO DI FENOMENI DI BULLISMO

Per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è doveroso che tutte le tutte le componenti scolastiche (dirigente, docenti, personale ata, educatori, psicologo scolastico, genitori e gli alunni stessi) ed extra-scolastiche (enti del territorio, oratori, associazioni sportive ecc.) siano vigili e impegnati nel contrasto di questi fenomeni.
La prevenzione e le azioni di contrasto diventano, infatti, davvero efficienti solo se tutta la comunità che orbita intorno agli alunni è sensibile e accorta rispetto a queste tematiche.
Ovviamente a fianco dell'intervento educativo-preventivo, si dovranno applicare nei

confronti dei bulli e dei cyberbulli delle misure disciplinari e delle misure di intervento che dimostrino chiaramente che la scuola condanna con fermezza soprusi, i comportamenti aggressivi ed ogni forma di prepotenza, sia online sia offline.

7.1 La prevenzione

Il focus della prevenzione è ovviamente quello di ridurre il più possibile le condizioni che possono portare al manifestarsi di episodi di bullismo e affini. Affinché ciò si verifichi è necessario che:
- si agisca per rafforzare le competenze, le attitudini e i comportamenti che promuovano un clima favorevole e sereno nell'ambiente scuola;
- si promuovano approfondimenti in classe circa queste tematiche, con particolare attenzione ad argomenti di inclusività;
- si promuovano approfondimenti circa l'uso consapevole della rete e dei social, con particolare focus sulle conseguenze di determinati comportamenti;
- si presti particolare attenzione a comportamenti che segnalano una sofferenza da parte degli alunni (come sintomi fisici quali mal di testa, dolori intestinali... apatia, cambiamenti repentini nel proprio carattere e nel rendimento scolastico...);

Sempre nell'ottica della prevenzione è fondamentale questo protocollo sia conosciuto da tutti i componenti del mondo scolastico e extra-scolastico, secondo la logica che maggior informazione porta maggior consapevolezza.

7.2 Intervento in caso di episodi di bullismo e cyberbullismo

Come è ben evidenziato nella Piattaforma Elisa, per contrastare i fenomeni di bullismo, è fondamentale che la scuola abbia un programma mirato e puntuale di gestione dei presunti casi di bullismo e affini.
La gestione dei casi sospetti si articola in varie fasi:

A. La segnalazione

Ovviamente chiunque sia a conoscenza di fenomeni di bullismo e cyberbullismo è tenuto a denunciare la situazione a un adulto di riferimento e di fiducia: genitori, dirigenza, docenti, personale ATA.

Si riconosce però che spesso non è semplice ammettere di essere vittima di bullismo, o denunciare quanto sta succedendo a un proprio compagno: a tal proposito nella nostra scuola è installata una **cassetta della posta di colore rosso** (a fianco della portineria) in cui è possibile segnalare tali situazioni, attraverso la compilazione della ***scheda di segnalazione*** riportata in coda a questo protocollo. Tenuto conto dell'assoluta riservatezza di tale segnalazione si sottolinea l'importanza di compilare, tale scheda il più dettagliatamente possibile in tutte le sue componenti.
Ovviamente la segnalazione può essere fatta anche attraverso altre modalità come l'invio di una mail a un docente, la famiglia può utilizzare il momento dei colloqui con i docenti...

B. La raccolta di informazioni

Una volta che un caso di bullismo è portato all'attenzione della scuola, è necessario raccogliere maggiori informazioni in merito alla questione. Lo scopo è quello di avere

un numero di informazioni tali, da permettere una ricostruzione il più possibile veritiera dei fatti avvenuti per poter valutare la modalità degli interventi da svolgere. Questo approfondimento dei fatti deve avvenire con una certa tempestività rispetto alla segnalazione del caso in oggetto.
Tale raccolta di informazioni è forse il passaggio più delicato di tutto l'intervento che necessita del contributo di tutte le parti in causa. Alla fine di questa fase verranno quindi raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista.
Tale raccolta di informazioni verrà gestita da team base di emergenza formato dal dirigente (e in caso di sua assenza un suo collaboratore), dal referente bullismo e dalla funzione strumentale per l'inclusione. A tale team si potranno poi aggiungere, in base ai singoli casi, anche altre figure di supporto come l'animatore digitale, il coordinatore di classe, un docente di classe, la psicologa della scuola ecc.

C. La verifica di quanto segnalato
Se la raccolta dettagliata di informazioni porta alla conferma del caso, con prove o testimonianze oggettive, si procederà alla fase successiva dell'intervento. In caso contrario la scuola procederà con il proprio ruolo educativo.
In caso di conferma del caso è previsto un percorso di sostegno delle vittime e di intervento educativo-rieducativo dei bulli o cyberbulli che può prevedere:

Con la **vittima**:
- convocazione tempestiva della famiglia (esposizione del caso);
- promozione di una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia;
- indicare alla famiglia le agenzie preposte ad un percorso di assistenza, di sostegno educativo e psicologico, soprattutto al fine di incrementare autostima e assertività;
- azioni di supporto educativo in classe.

Con il **bullo o cyberbullo**:
- convocazione tempestiva della famiglia;
- promozione di una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia;
- attivazione di interventi rieducativi (da declinare con proposte concrete...);
- inserimento nel registro classe della descrizione oggettiva della condotta del bullo/ cyberbullo;
- comminazione puntuale delle sanzioni previste dal Regolamento di Istituto;
- collaborazione con i servizi pubblici e/o privati che accompagnano il percorso riabilitativo dei minori coinvolti.

Con la **classe**, ai fini dell'inclusione, attivazione di un progetto di intervento che preveda:
- colloqui personali con gli alunni, affinché possano emergere gli stati d'animo e i vissuti degli alunni;
- sensibilizzazione degli studenti mediante il rinforzo dell'informazione e della formazione sul fenomeno;
- sensibilizzazione degli studenti attraverso la valorizzazione di virtù quali il coraggio in contrasto con l'omertà, la capacità di decidere secondo coscienza e in autonomia, la

solidarietà, il senso di protezione del debole;
- potenziamento delle abilità sociali e rafforzamento del lavoro cooperativo mediante specifici programmi di intervento;
- attività di sostegno ai docenti e ai genitori;
- monitoraggio e valutazione finale del progetto di intervento (osservazioni sistematiche, note disciplinari, giudizio del comportamento ...)

D. Il monitoraggio
Quest'ultima fase si divide in due momenti distinti:
- monitoraggio a breve termine (una settimana dopo), in cui si verifica con le vittime dei soprusi lo stato della situazione e nell'eventualità anche con le altre parti in causa;
- monitoraggio a lungo termine (un mese dopo), in cui si verifica se la situazione si mantiene nel lungo periodo.